



**COMUNE DI CAMERI**  
PROVINCIA DI NOVARA

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 21/01/2019**

**OGGETTO:**

**VARIANTE PARZIALE N. 35 AL PRGC VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. PER LA RICOLLOCAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI AREE PRODUTTIVE PER PROMUOVERE L'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI ED IL RIORDINO DI AREE PER I SERVIZI - APPROVAZIONE DEFINITIVA**

Premesso che il Comune di Cameri è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 9-22591 in data 06/10/1997;

richiamata:

- la propria deliberazione n. 58 del 18/12/2003 con la quale è stato approvato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della L. 447/95 e L.R. 52/2000 ed ai sensi delle indicazioni fornite dalle Direzioni pianificazione e Gestione Urbanistica nonché Tutela e Risanamento Ambientale della regione Piemonte, successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 16/12/2008;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 23-14179 del 29/11/2004 con la quale veniva approvata la variante strutturale n. 5 al vigente P.R.G.C. di adeguamento del quadro del dissesto e della pericolosità idrogeologica, secondo la procedura individuata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 31-3749 del 06/08/2001 e D.G.R. n. 45-6656 del 15/07/2002, condiviso dal Gruppo Interdisciplinare nell'incontro conclusivo svoltosi il 30/01/2003, successivamente modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 16/03/2010 di approvazione della Variante Strutturale n. 7 al PRG ai sensi della L.R. 1/2007 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 11/11/2013 di approvazione della variante strutturale al PRG vigente di adeguamento al Rischio Incidente Rilevante;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/09/2017 di approvazione della variante parziale al PRG con la quale lo strumento urbanistico vigente è stato adeguato ai criteri comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa secondo quanto definito dalla Regione Piemonte nell'allegato A della DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, così come modificata dalla DCR n. 347- del 23/12/2003, dalla DCR n. 59-10831 del 24/03/2006 e dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 09/09/2017 per l'approvazione della perimetrazione di centro abitato ai sensi dell'art. 12, comma 2, n. 5bis), della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/06/2018 di approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, della L.R. 19/1999, in conformità a Regolamento Edilizio Regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28/11/2017;

visto che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-6362 del 09/07/2007 è stata approvata la variante strutturale n. 2 al PRGC che prevedeva l'insediamento di una grande area industriale, pari a circa 150.000 mq, in fregio alla Strada Statale n. 32;

dato atto che allo stato attuale, decorsi oltre 10 anni dall'approvazione, nessun intervento è stato attuato, neanche dopo l'approvazione del Piano Particolareggiato di pubblica iniziativa avvenuta nel dicembre del 2007;

ritenuto, al fine di migliorare funzionalmente lo sviluppo sostenibile del settore locale delle attività produttive, di proporre una nuova localizzazione di una parte della superficie di cui sopra, pari a circa 82.700 mq a nord della Strada Provinciale n. 2;

ritenuto anche, di conseguenza, di procedere ad una riorganizzazione puntuale del sistema delle aree produttive ed aree per servizi pubblici;

visto che a tal proposito è già stata assunta in data 18/06/2018 deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 di adozione della proposta tecnica preliminare della variante al P.R.G.C. in oggetto, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

dato atto che la delibera di adozione della variante, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica sono stati pubblicati per 60 giorni a partire dal 20/08/2018 all'Albo Pretorio digitale del Comune di Cameri, sul sito istituzionale del Comune e sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte per le osservazioni sia ai fini urbanistici e che ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica;

richiamata la precedente deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato controdedotto alle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

dato atto

che in data 16/08/2018 la proposta tecnica di variante è stata trasmessa alla Provincia di Novara al fine di ottenere il parere di competenza previsto dall'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. e quello in materia di VAS;

che in data 04/09/2018 la stessa Provincia ha comunicato che *"... sarà premura dell'Ufficio scrivente avviare l'iter della variante urbanistica dal momento in cui sarà formalizzato l'Accordo di Pianificazione inerente la variante in oggetto, attraverso la sottoscrizione dello stesso tramite firma digitale di tutti gli Enti interessati."*;

visto l'art. 4.3 della NTA del Piano Territoriale Provinciale che al punto 4. Prescrizioni recita: *"... l'individuazione di ulteriori aree di nuovo impianto di estensione superiore a 20.000 mq di superficie territoriale, richiede comunque la preventiva definizione di un "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5, coordinato dalla Provincia e sottoscritto da tutti i Comuni interessati da quello specifico ambito."*;

dato atto che la nuova localizzazione dell'area produttiva di nuovo impianto si colloca all'interno degli *"ambiti di individuazione coordinata delle opportunità insediative per le attività produttive, terziarie e di servizio"* e che l'ambito in questione si estende anche nei territori comunali di Galliate e Novara;

Dato atto pertanto che ai sensi del precitato art. 4.3 delle NTA del PTP è stato comunicato in data 31/10/2018 che è stato sottoscritto digitalmente l'Accordo di Pianificazione tra i Comuni di Cameri, Galliate e Novara, coordinati dalla Provincia di Novara per la nuova localizzazione dell'area produttiva a sud sella Strada Provinciale per Novara ed ad est della Tangenziale di Novara;

visto il decreto n. 228 del 12/12/2018 del Presidente della Provincia di Novara che ha ritenuto:

soddisfatte le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. in merito alla puntuale elencazione delle condizioni di classificazione della variante, per cui la variante è classificata come parziale;

la variante parziale n. 35 al PRG compatibile con il Piano Territoriale Provinciale e con i progetti sovra comunali approvati;

di chiedere che la delibera di approvazione riporti quanto previsto al comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. ovvero il prospetto relativo al rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) ed f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate;

di suggerire a titolo collaborativo, di identificare inequivocabilmente a livello di norma/di cartografia di Piano la volontà dichiarata in più parti della documentazione, di voler destinare esclusivamente la nuova area a servizi (intervento 2) a parcheggio, in quanto la stessa non emerge chiaramente dalla normativa così come modificata; di suggerire inoltre di quantificare un limite minimo riferito alle "elevate caratteristiche di permeabilità" citata nel comma 9 ter dell'art. 21 delle NUEA del PRG, al fine di facilitarne rendere inequivocabile l'applicazione della norma stessa;

di rammentare che la modifica alla viabilità sulla SP2 Novara-Cameri, consistente nella realizzazione di una rotatoria, dovrà essere conforme alle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali;

di rammentare che dovrà essere adeguato il Piano di zonizzazione acustica;

di richiamare integralmente il contributo tecnico di Arpa Piemonte in data 19/10/2018 prot. 91741;

visto che le osservazioni di Arpa Piemonte al Rapporto Ambientale in data 19/10/2018 ritengono che in assenza di un'adeguata valutazione degli impatti dal consumo di suolo e di una equilibrata individuazione di misure di compensazione, l'impatto sulla matrice non sia sostenibile;

visto l'elaborato predisposto dagli urbanisti Roberta Gasparini e Federico Tenconi con studio a Cameri in Via Colombo n. 40, denominato "Controdeduzioni alle osservazioni di carattere ambientale e urbanistico" in data gennaio 2019 che soddisfa ampiamente le osservazioni di Arpa Piemonte;

dato atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. 56/77 e s.m.i., le varianti al PRG, assunte ai sensi del medesimo articolo, comma 5, sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla VAS e che l'Amministrazione Comunale ha deciso fin da subito di sottoporre la variante alla Valutazione Ambientale Strategica;

visto:

- che il comma 11 dell'art. 17 della LR 56/1977 e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 29/02/2016, n. 25-2977 stabiliscono che l'autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio organo tecnico;
- che le predette linee guida prescrivono all'autorità procedente di acquisire i contributi dei vari uffici provinciali e regionali interessati alla VAS ed in piena autonomia e responsabilità, attraverso l'organo tecnico comunale, di determinare il provvedimento che escluda o meno la Variante Parziale dalla fase di verifica vera e propria;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 25/09/2014 avente oggetto "D.LGS 152/2006 e L.R. 40/1998 – Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale – Istituzione Organo Tecnico ed Ufficio Deposito”;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 7/12/2017, con la quale è stato avviato il procedimento della fase di specificazione della procedura di valutazione ambientale strategica;

dato atto che è stato affidato all'arch. Roberto Gazzola, con studio a Galliate in Via Fossati n.6, l'incarico di supporto tecnico all'Amministrazione Comunale quale ente competente per la VAS, per l'emissione del parere motivato, in assenza in organico di personale interno a cui conferire l'incarico con le specifiche caratteristiche necessarie per svolgere tale compito;

vista la relazione O.T.C. VAS a supporto del parere motivato di compatibilità ambientale redatta dall'arch. Roberto Gazzola che:

- dà atto che la Variante, così come definita inizialmente, ha subito un generale processo di affinamento e revisione che ne ha migliorato in modo sostanziale i caratteri di sostenibilità ambientale;
- le osservazioni di carattere ambientale pervenute in fase di specificazione e valutazione sono state prese in considerazione e hanno contribuito a modificare in modo significativo la Variante;
- le modifiche sono state significative in particolare per quanto riguarda gli aspetti connessi alla compensazione ambientale dell'impatto relativo al consumo di suolo;
- tali aspetti si sono concretizzati in una serie di previsioni coerenti e coordinate che hanno trovato una chiara definizione anche a livello normativo

e che, visto il parere positivo di compatibilità con il PTCP della Provincia di Novara ritiene:

- in relazione ai contenuti della Variante, le analisi e le valutazioni ambientali a supporto della stessa, tenuto conto del contesto ambientale e paesaggistico del territorio comunale di Cameri;
  - tenuto conto delle modifiche sopravvenute alla Variante, a seguito delle osservazioni pervenute dopo la sua adozione;
  - tenuto conto che le variazioni apportate alla Variante ed al Rapporto Ambientale, a suo giudizio, rispondono alle osservazioni pervenute e in particolare a quanto evidenziato da ARPA nelle sue conclusioni, ovvero che: in assenza di un'adeguata valutazione degli impatti dal consumo di suolo e di una equilibrata individuazione di misure di compensazione, l'impatto sulla matrice non sia sostenibile;
- di esprimersi a favore del parere motivato di compatibilità ambientale della "VARIANTE PARZIALE N. 35 AL P.R.G.C." del Comune di Cameri.**

ritenuto, inoltre, vista la procedura eseguita, di aver ottemperato anche ai dispositivi dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;

ritenuto di procedere alla predisposizione di relazioni specifiche in merito agli aspetti geologici-tecnici ed alla compatibilità acustica in quanto la variante prevede trasformazioni di aree agricole e/o modifiche di azzonamenti, opportunamente integrati per l'area produttiva inserita a seguito di accoglimento dell'osservazione pervenuta;

ritenuto di revisionare i documenti di variante, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.lgs 152/2006, e predisporre gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio;

visti i contenuti della variante rivisti e corretti in base a quanto sopra;

atteso che, la variante proposta presenta le seguenti condizioni:

- non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;
- non interviene a modificare in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non interviene a ridurre o ad aumentare la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. oltre il limite di 0,5 mq/abitante;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;
- non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive in misura superiore al 3% delle aree totali vigenti e previste;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;

dato atto inoltre che non viene allegato il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente in quanto la variante non interviene su tali aspetti e che nell'allegata scheda quantitativa dei dati urbani risulta evidente il rispetto dei parametri di cui all'art. 17, comma 5, lettere c), d), e) e f) della L.R. 56/77 e s.m.i.

visto quanto elencato sopra e visto il contenuto dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., atteso pertanto che la presente Variante è da considerarsi qualificabile come "Variante Parziale";

visto il prospetto numerico di verifica delle condizioni di cui all'art. 17 comma 5 lettere a) b) c) d) e) f) della L.R. 56/1977 e s.m.i.:

Limiti operativi art.17 5 comma L.R. 56/77 s.m.i.					
Abitanti insediabili previsti da PRGC vigente: 13.310					
art.17 comma 5 L.R. 56/77 smi		Quantità massima ammessa per le varianti parziali	Quantità previste nelle precedenti varianti parziali	Quantità previste nella presente variante parziale	Verifica complessiva
a	Modifica dell'impianto strutturale del PRG vigente, né le modificazioni introdotte in sede di approvazione			NO	
b	Modifica significativa della funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale			NO	
c	Riduzione delle aree per servizi per più di 0,5 mq/ab.			NO	
d	Incremento delle aree per servizi per più di 0,5 mq/ab.			NO	
e	Incremento della capacità insediativa residenziale del P.R.G.			NO	
f	Incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità del P.R.G. per le attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali superiore al 3% su aree contigue a quelle urbanizzate. *	42.510 mq	0	7.450 mq	< al 3%
g	incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente			NO (vedi dichiarazione geologo allegata)	
h	modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.			NO	

Visti il progetto definitivo predisposto dal gruppo di lavoro costituito dai pianificatori territoriali Roberta Gasparini e Federico Tenconi, con studio a Cameri in Via Colombo n. 40, in data gennaio 2019, costituita da:

- Relazione illustrativa – estratti PRG, norme di attuazione;
- Norme urbanistico edilizie di attuazione;
- Scheda quantitativa dei dati urbani;
- VAS – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale;
- VAS – Valutazione Ambientale Strategica – Sintesi non tecnica;
- Tavola n. 1- Azzonamento delle aree urbanizzate – PRG vigente con individuazione degli oggetti in Variante - scala 1:5.000;
- Tavola n. 1- Azzonamento delle aree urbanizzate – PRG Variante - scala 1:5.000;
- Tavola n. 2 – Azzonamento generale – scala 1:10.000;
- Tavola n. 3.5 - Azzonamento delle aree urbanizzate –scala 1:2.000;
- Tavola n. 3.6 - Azzonamento delle aree urbanizzate –scala 1:2.000;
- Tavola n. 3.8 - Azzonamento delle aree urbanizzate –scala 1:2.000;
- Tavola n. 3.9 - Azzonamento delle aree urbanizzate –scala 1:2.000;
- Tavola n. 3.11 - Azzonamento delle aree urbanizzate –scala 1:2.000;
- Tavola n. 3.12 - Azzonamento delle aree urbanizzate –scala 1:2.000;
- Tavola n. 6 – Fasce di rispetto e vincoli;
- Tavola n. 7 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000;

- Tavola n. 7A – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – scala 1:5.000
- Tavola n. 8 - Azzonamento delle aree urbanizzate –scala 1:5.000;

vista la Relazione geologica predisposta dal geologo dott. Fulvio Epifani, con studio ad Arona in Via XX Settembre n. 73, successivamente integrata con l'accoglimento delle osservazioni pervenute e la dichiarazione che la variante non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesti attivi e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

vista la Verifica di congruità delle nuove previsioni urbanistiche avanzate rispetto al piano di classificazione acustica comunale, redatta dall'ing. Enrico Vignolo con studio ad Acqui Terme in Corso Cavour n. 33, tecnico competente in acustica ambientale come da determinazione dirigenziale n. 228 del 26/07/2004 della Regione Piemonte, successivamente integrata con l'accoglimento delle osservazioni pervenute;

dato atto che in data 3/10/2017 con DCR n. 233-35836 è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale, pubblicato sul BURP n. 42, supplemento 1 del 19/10/2017 e che ai sensi dell'art. 143, comma 9, del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e, come specificato nell'art. 2, comma 4 delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale, a far data dall'approvazione del piano medesimo le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici e che, per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4 della L.R 56/77 e s.m.i., tali disposizioni sono contenute all'interno del piano paesaggistico regionale, in particolare nelle norme di attuazione agli articoli 3 comma 9, 13 commi 11, 12 e 13, 14 comma 11, 15 commi 9 e 10, 16 commi 11, 12 e 13, 18 commi 7 e 8, 23 commi 8 e 9, 26 comma 4, 33 commi 5, 6, 13 e 19, 39 comma 9 e 46, commi 6, 7, 8 e 9, nonché nel "*Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte*", all'interno della sezione "*prescrizioni specifiche*" presente nelle schede relative a ciascun bene;

atteso che il presente schema di deliberazione di Consiglio Comunale è stato pubblicato sul sito informatico del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 39 del D.lgs 33/2013;

richiamata la L.R. 56/77 e s.m.i.;

richiamata la L.R. 52/2000 e s.m.i.;

richiamata la direttiva 42/2001/CE;

richiamato il D.Lgs 152/2006;

richiamata la D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016;

richiamato il D.Lgs n. 267/2000;

visti i pareri tecnici favorevoli dei Responsabili dell'Area Urbanistica ed Edilizia e dell'Area Vigilanza ed Ambiente in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

dato atto che la presente deliberazione non è soggetta al parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

disposto dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo l'esito della votazione dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n.

Voti contrari n

Astenuti n

Su n.            Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. DI APPROVARE la “*Relazione O.T.C. VAS a supporto del parere motivato di compatibilità ambientale*”, redatta dall’arch. Roberto Gazzola, con studio a Galliate in Via Fossati n. 6,;
2. DI DICHIARARE, in recepimento del parere motivato dell’Organo Tecnico Comunale della VAS, redatto dall’arch. Roberto Gazzola, la Variante Parziale n. 35 al PRG compatibile dal punto di vista ambientale;
3. DI APPROVARE ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., la Variante Parziale n. 35 al PRGC, integrata con le prescrizioni ed indicazioni risultanti dalla “*Relazione O.T.C. VAS a supporto del parere motivato di compatibilità ambientale*”, redatta dall’arch. Roberto Gazzola in recepimento del contributo di Arpa Piemonte in data 19/10/2018 e del decreto del Presidente della Provincia di Novara n. 228 del 12/12/2018, che si compone dei seguenti elaborati predisposti dagli urbanisti Roberta Gasparini e Federico Tenconi, con studio a Cameri in Via Colombo n. 40, nel mese di gennaio 2019, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - Relazione illustrativa – estratti PRG, norme di attuazione;
  - Norme urbanistico edilizie di attuazione;
  - Scheda quantitativa dei dati urbani;
  - VAS – Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Ambientale;
  - VAS – Valutazione Ambientale Strategica – Sintesi non tecnica;
  - Tavola n. 1- Azzonamento delle aree urbanizzate – PRG vigente con individuazione degli oggetti in Variante - scala 1:5.000;
  - Tavola n. 1- Azzonamento delle aree urbanizzate – PRG Variante - scala 1:5.000;
  - Tavola n. 2 – Azzonamento generale – scala 1:10.000;
  - Tavola n. 3.5 - Azzonamento delle aree urbanizzate –scala 1:2.000;
  - Tavola n. 3.6 - Azzonamento delle aree urbanizzate –scala 1:2.000;
  - Tavola n. 3.8 - Azzonamento delle aree urbanizzate –scala 1:2.000;
  - Tavola n. 3.9 - Azzonamento delle aree urbanizzate –scala 1:2.000;
  - Tavola n. 3.11 - Azzonamento delle aree urbanizzate –scala 1:2.000;
  - Tavola n. 3.12 - Azzonamento delle aree urbanizzate –scala 1:2.000;
  - Tavola n. 6 – Fasce di rispetto e vincoli;
  - Tavola n. 7 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – scala 1:10.000;
  - Tavola n. 7A – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica – scala 1:5.000
  - Tavola n. 8 - Azzonamento delle aree urbanizzate –scala 1:5.000;
4. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977 e successive modifiche, la Variante presenta le seguenti condizioni:
  - non modifica l’impianto strutturale del PRG vigente;
  - non interviene a modificare in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - non interviene a ridurre o ad aumentare la quantità globale di aree a servizi di cui all’art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. oltre il limite di 0,5 mq/abitante;
  - non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRGC vigente;
  - non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e

- turistico-ricettive in misura superiore al 3% delle aree totali vigenti e previste;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
  - non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art.24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;

5. DI APPROVARE il sotto riportato prospetto numerico di verifica delle condizioni di cui all'art. 17 comma 5 lettere a) b) c) d) e) f) della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

Limiti operativi art.17 5 comma L.R. 56/77 s.m.i.					
Abitanti insediabili previsti da PRGC vigente: 13.310					
art.17 comma 5 L.R. 56/77 smi		Quantità massima ammessa per le varianti parziali	Quantità previste nelle precedenti varianti parziali	Quantità previste nella presente variante parziale	Verifica complessiva
a	Modifica dell'impianto strutturale del PRG vigente, né le modificazioni introdotte in sede di approvazione			NO	
b	Modifica significativa della funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale			NO	
c	Riduzione delle aree per servizi per più di 0,5 mq/ab.			NO	
d	Incremento delle aree per servizi per più di 0,5 mq/ab.			NO	
e	Incremento della capacità insediativa residenziale del P.R.G.			NO	
f	Incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità del P.R.G. per le attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali superiore al 3% su aree contigue a quelle urbanizzate. *	42.510 mq	0	7.450 mq	< al 3%
g	incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente			NO (vedi dichiarazione geologo allegata)	
h	modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.			NO	

6. DI DARE ATTO che, con la verifica di assoggettabilità della variante alla VAS, verrà ottemperato anche al dispositivo dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.;
7. DI DARE ATTO che le previsioni di pianificazione di tale variante non interferiscono con le aree di danno degli stabilimenti a Rischio Incidente Rilevante presenti sul territorio comunale;
8. DI DARE ATTO che la variante adottata con il presente provvedimento è compatibile con le previsioni del Piano Territoriale Provinciale, approvato con DCR n. 383-28587 del 05/10/2004, pubblicata sul BURP n. 43 del 28/10/2004 e con i progetti sovra comunali approvati, nonché agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, ai piani settoriali e ne attua le previsioni, nello specifico alle norme cogenti del Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione di Consiglio Regionale 3/10/2017, n. 233-35836;

9. DI APPROVARE a tale riguardo, l'apposita scheda che viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
10. DI DISPORRE la pubblicazione della presente Variante sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte;
11. DI TRASMETTERE alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Novara, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale, delibera di approvazione ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. per il monitoraggio e per l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di area vasta;

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con Voti favorevoli n.

Voti contrari n

Astenuti n

Su n.            Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

### **D I C H I A R A**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.